

RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ROMA
ex art. 8 del D.P.R. n° 1199/1971

Ecc.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana

Ricorre

il Sig./Sig.ra nato/a il e
residente in alla via

Contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona
del Ministro *pro tempore*

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

o adozione di ogni altra opportuna misura cautelare

- del decreto ministeriale n° 42 dell'8 aprile 2009 - avviso in
Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale Concorsi n° 28 del 10.4.09 -
concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2009/2011 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 limita gli spostamenti
in altre tre province in posizione subordinata ovvero "*in coda*" al
personale incluso in terza fascia;

- del punto 4 della nota prot. n. AOODGPER 4958 del 09.04.2009
che riproduce quanto già asserito dal precedente art. 1 comma 11 del
d.m. 42/2009;

- ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e
conseguenziale.

Premesso che

1. il/la ricorrente, lavoratore precario aspirante all'insegnamento stabile nella scuola statale, presentava all'ufficio territoriale competente entro il termine di scadenza (11 maggio 2009) la domanda di iscrizione/aggiornamento/permanenza nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale

- docente/educativo per gli aa.ss. 2009/2011 ai sensi del succitato impugnato decreto ministeriale;
2. il/la ricorrente si avvaleva dell'opportunità di collocarsi in aggiunta in altra/e una/due/tre province con richiesta di integrazione del punteggio lasciando immutate tutte le altre situazioni personali conseguite nella provincia di appartenenza;
 3. l'ingiusto e illegittimo comma 11 dell'art. 1 del decreto ministeriale impugnato è lesivo degli interessi legittimi del/della ricorrente in quanto interviene negativamente sulla mobilità territoriale non consentendo da un lato il riavvicinarsi ai luoghi di origine dopo aver intrapreso la dolorosa scelta di allontanarsi dalle regioni e dalle famiglie all'epoca in cui non vi erano preclusioni o limitazioni per il rientro e dall'altro vede ridursi *chance* occupazionali a tempo determinato/indeterminato alterando gravemente il principio della competitività meritocratica.

Tanto premesso, il/la ricorrente impugna i succitati illegittimi provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'amministrazione scolastica ed espressamente: il decreto ministeriale n° 42 dell'8 aprile 2009 - avviso in Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale Concorsi n° 28 del 10.4.09 - concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte in cui all'art. 1 comma 11 limita la collocazione in altre tre province in posizione subordinata ovvero "*in coda*" al personale incluso in terza fascia nonché ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, connesso e consequenziale e deduce i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 124/1999 e degli artt. 3, 4, 51, comma 1, e 97 della Costituzione – Violazione della legge n° 333/2001 art. 2 comma 3 - Eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento - Violazione del principio di affidamento -

Giurisprudenza consolidata sentenza TAR Lazio sez. III^a bis n. 10809/2008 e recenti ordinanze tra le quali n. 3349/2009 della medesima sezione.

--- o O o ---

La grave penalizzazione operata dall'amministrazione scolastica resistente a quei docenti come la/il odierna/o ricorrente che chiede la collocazione anche in altra/e graduatoria/e provinciale/i non è rinvenibile in alcuna norma legislativa.

Al contrario l'art. 11 comma 1 del decreto ministeriale n° 42 dell'8 aprile 2009 nell'affermare che *“Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in terza fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezion del titolo ad usufruire del beneficio dell'assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro province”* urta con la legge n. 124/1999 normativa primaria del settore vigente in tema di graduatorie ad esaurimento (ex permanenti).

Essa si è ispirata al criterio costituzionalmente protetto della meritocrazia sul quale ha fondato il sistema di selezione del personale insegnante della scuola pubblica, per cui la collocazione nelle succitate graduatorie deve tener conto esclusivamente del punteggio conseguito da ciascun iscritto in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate così come sancito anche dalle sentenze nn. 2799/01 - 3309/01 - 10809/08 del TAR Lazio sez. III^a bis e dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. lavoro n° 19030/2007.

E' univoca e consolidata la giurisprudenza sull'affermazione del succitato criterio, infatti, già la sentenza n. 2799/01 del TAR Lazio della sezione III bis dichiarava illegittimi i decreti ministeriali nn. 123/2000 e 146/2000 laddove era previsto un inserimento non in base al punteggio spettante bensì in riferimento all'anzianità di conseguimento del titolo.

Anche la sentenza del TAR Lazio n. 3309/01 della sezione III bis annullava i decreti ministeriali contraddistinti con i nn. 123/2000 e 146/2000 in quelle parti in cui prevedevano la creazione di ulteriori fasce *“secondo un ordine collegato alla qualità e al tempo di conseguimento dei titoli posseduti”* disponendo la graduazione *“al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza”* nonché *“privilegiando elementi estranei all'unico criterio di graduazione, che è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli”*.

Appare altresì violato, con il decreto impugnato, l'art. 2 comma 3 della legge n° 333/2001 laddove esplicita che *"l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria"*.

Infine, l'illegittima preclusione o restrizione alla mobilità territoriale urta oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali di uguaglianza, di promozione delle condizioni che rendono effettivo a ogni cittadino il diritto al lavoro, di buon andamento della pubblica amministrazione e di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza.

Istanza cautelare

Nelle more del giudizio di merito si rende in ogni caso necessario disporre la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati essendo ravvisabile la sussistenza del

requisito del *fumus boni iuris* dagli esposti motivi di diritto e il requisito del *periculum in mora*.

Infatti, la generale riduzione delle ore disponibili a seguito della razionalizzazione e accorpamento delle classi con relativa (ri)determinazione *in peius* gli organici, comporta di per sé la grave riduzione di *chance* occupazionali.

Anche al fine di garantire il corretto inizio dell'anno scolastico, occorre scongiurare ogni limitazione o preclusione al/alla ricorrente di conferimento di incarichi a tempo determinato/indeterminato per l'a.s. 2009/10 per effetto di inidonea e pregiudizievole collocazione nella/e graduatoria/e di imminente pubblicazione di cui ha chiesto l'ulteriore/i inserimento/i.

Per tutto quanto fin qui illustrato e dedotto il/la ricorrente in assenza di eventuale inserimento cosiddetto a "*pettine*" nelle specifiche graduatorie definitive delle ulteriori province, nel riservarsi di presentare motivi aggiunti avverso la pubblicazione delle medesime previa estensione della presente procedura ai rispettivi uffici scolastici territoriali e ai contro interessati, si rivolge all'Ill.mo Sig.

Presidente della Repubblica

affinché, udito il parere del Consiglio di Stato, accolga il presente ricorso e prima ancora adotti ogni più opportuna misura cautelare.

Si producono in copia:

1. decreto ministeriale n° 42 dell'8 aprile 2009.
2. nota prot. n. AOODGPER 4958 del 09.04.2009
3. domanda di iscrizione/aggiornamento/permanenza per il biennio scolastico 2009/2011 e ricevute attestanti l'avvenuta ricezione.

Il presente ricorso viene trasmesso a:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca via Trastevere n° 76/A - c.a.p. 00153 - ROMA

